

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA GESTIONE DELL'OSPEDALE DI  
COMUNITA' TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E L' "OSPEDALE P.  
PEDERZOLI - CASA DI CURA PRIVATA S.P.A." CON SEDE OPERATIVA PRESSO  
IL CENTRO SERVIZI "DOTT. PEDERZOLI" DI CASTELNUOVO DEL GARDA.**

TRA

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS) con sede legale a Verona, via Valverde, n. 42, p.iva/c.f. 02573090236 nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, in rappresentanza legale, dr. Gabriele Gatti, come da deliberazione n.457/2018,

E

l' "Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a" con sede operativa presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli" in via Pederzoli n. 2 a Castelnuovo del Garda (Vr) (di seguito Soggetto accreditato) e sede legale a Peschiera del Garda (VR), via Monte Baldo, n. 24, p.iva/c.f. 04219070234, nella persona del legale rappresentante pro-tempore Professor Vittorio Pederzoli, nato a Desenzano (Bs) il 7.1.1943, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- la DGRV n. 2718 del 24 dicembre 2012 ad oggetto "Legge regionale 29 giugno 2012 n. 23, art. 10. Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22" ha stabilito le caratteristiche delle strutture intermedie e gli standard ai quali devono rispondere;
- la DGRV n. 2108 del 10 novembre 2014 ad oggetto "Legge Regionale 29 giugno 2012 n. 23 art. 10 Strutture di Ricovero intermedie. Standard strutturali minimi Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. Definizione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 22/2002, mediante trasformazione di spazi esistenti, già autorizzati all'esercizio per l'erogazione di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie, o comunque inseriti in contesto sanitario o socio/sanitario" ha stabilito il procedimento autorizzativo ed i requisiti di tali strutture;
- la DGRV n. 433 del 06 aprile 2017 ad oggetto: "Ospedale di Comunità e Unità Riabilitativa Territoriale: modifica del profilo assistenziale ed economico delle prestazioni mediche, e definizione dei criteri volti al superamento della sospensione del rilascio di nuovi accreditamenti disposta con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016" ha previsto che le strutture di ricovero intermedie (OdC ed URT) siano strutture sanitarie che possono essere inserite all'interno di strutture pubbliche o all'interno di strutture private accreditate, che il modello assistenziale sia quello esplicitato nell'allegato A alla DGR n.433/2017, che l'assistenza medica sia a carico dell'ente gestore e sia erogata da medici organizzati dalla direzione sanitaria della struttura che eroga anche l'assistenza diretta ed indiretta ai pazienti,

- con comunicazioni dell'8 maggio 2017 e del 27 aprile 2018 il Presidente dell' "Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a." propone l'attivazione dell'Ospedale di Comunità (OdC) presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli" con sede operativa in via Pietro Pederzoli n. 2 a Castelnuovo del Garda (Vr) e afferma che i costi conseguenti all'attivazione dei 24 posti dell'OdC per il "primo anno saranno a carico della scrivente struttura senza oneri per l'Azienda Ulss 9 Scaligera";
- la DGRV n. 1714/2017 ad oggetto "Piano di attivazione delle strutture di ricovero intermedio per il biennio 2018-2019 art. 44 della L.R. n.30/2016 di modifica del comma 5 dell'art. 14 della LR 25 ottobre 2016 n. 19" prevede nell'ambito dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, tra l'altro, l'attivazione dell'Ospedale di Comunità nel Distretto 4 dell'Ovest Veronese presso l' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a." con sede operativa presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli", in via Pederzoli n. 2 a Castelnuovo del Garda (Vr) per 24 posti;
- con nota 16 ottobre 2017 prot. n 431171 il Direttore dell'UOC Unità organizzativa Cure Primarie e LEA della Regione Veneto, ha trasmesso il "Programma di miglioramento e riqualificazione ai sensi dell'art.1. comma 385 e ss L.11 dicembre 2016 n. 232" approvato in sede di comitato LEA il 21 settembre 2017;
- con determina dirigenziale dell'Azienda Zero n. 184 dell'11.5.2018 il Direttore della U.O.C Autorizzazione all'esercizio e Organismo tecnicamente Accreditante ha concesso l'autorizzazione all'esercizio all' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a." dell'Ospedale di Comunità-Struttura extraospedaliera situato presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli" - con sede operativa in via Pietro Pederzoli n. 2 a Castelnuovo del Garda (VR), per una dotazione di 24 posti letto;
- con D.G.R.V. 3.7.2018, n. 885, notificata con nota regionale Unità Organizzativa, Legislazione sanitaria e accreditamento in data 2.7.2018, n. 253.835 di prot., è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale alla struttura in parola;
- non sono accertate cause di incompatibilità in capo alla struttura e che nel caso di accertamento di incompatibilità sopravvenuta verranno applicati provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della Legge 241/1990 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 – Oggetto**

L'Azienda Ulss 9 Scaligera si avvale dell' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a.", avente sede legale a Peschiera del Garda, per l'erogazione delle prestazioni di ricovero in Ospedale di Comunità (OdC), in favore dei cittadini della Azienda Ulss 9 ed in particolare di quelli del Distretto 4 dell'Ovest Veronese, alle condizioni e secondo le modalità di cui al presente accordo contrattuale e al "Regolamento di organizzazione e gestione dell'Ospedale di Comunità – "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a. presso il Centro servizi "Dott. P. Pederzoli" allegato al presente atto.

### **Articolo 2 - Finalità**

Il Piano Socio Sanitario Regionale, approvato con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 e prorogato con la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, articolo 24, prevede lo sviluppo dell'assistenza intermedia da realizzarsi con l'attivazione degli Ospedali di Comunità (OdC), di Unità Riabilitative Territoriali (URT) e di Hospice.

Trattasi di strutture di ricovero temporaneo in grado di accogliere i pazienti per i quali non sia

prefigurabile un percorso di assistenza domiciliare e risulta improprio il ricorso all'ospedalizzazione o all'istituzionalizzazione.

La normativa regionale prevede che possono essere inserite all'interno di strutture pubbliche (ospedali o ex ospedali riconvertiti) o all'interno di strutture private accreditate (ospedaliere o extraospedaliere).

### **Articolo 3 – Gestione dell' OdC**

L' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a." mette a disposizione n. 24 posti letto presso il Centro servizi "Dott. Pederzoli" con sede operativa in via Pietro Pederzoli n. 2 a Castelnuovo del Garda (Vr).

L'OdC sarà gestito sulla base del "Regolamento di organizzazione e gestione dell'Ospedale di Comunità – "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a. presso il Centro servizi "Dott. P. Pederzoli" condiviso dal Direttore dell'UOC Cure Primarie Distretto 4 dell'Ovest Veronese con la Direzione Sanitaria dell' Ospedale di Comunità dell' "Ospedale P. Pederzoli – Casa di Cura Privata s.p.a." con sede legale a Peschiera del Garda. Per quanto non previsto nel suddetto "Regolamento di organizzazione e gestione" si fa riferimento all'Allegato A alla DGR n. 433 del 6 Aprile 2017.

L'OdC è inserito altresì, nel progetto sperimentale della Regione veneto correlato al "Programma di miglioramento e riqualificazione ai sensi dell'art. 11, comma 385 e s.s. della Legge 11 dicembre 2016, n. 232" che ha durata annuale, dalla data di sottoscrizione del presente accordo contrattuale, senza nessun onere per l'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Al termine del primo anno di attivazione, le parti si impegnano, se necessario, a rivedere il Regolamento.

### **Articolo 4 – Responsabilità**

L' "Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata s.p.a." s'impegna a rispettare quanto previsto dal succitato Regolamento ed inoltre quanto stabilito dalla normativa regionale in materia, in modo particolare dalle DGRV n. 2718 del 24 dicembre 2012 e DGRV n. 433 del 06 aprile 2017 sia per quanto riguarda gli standard e l'organizzazione del personale di assistenza, la responsabilità della gestione clinica dei pazienti sia per quanto riguarda la tariffa giornaliera.

Il Direttore dell'UOC di Cure Primarie del Distretto 4 dell'Ovest Veronese è il garante dell'impegno sottoscritto dall'Azienda Ulss 9 Scaligera e verifica e controlla la corretta applicazione del Regolamento in essere e la corretta esecuzione delle prestazioni.

Il Centro servizi comunicherà al Direttore dell'UOC di Cure Primarie del Distretto 4 dell'Ovest Veronese il nominativo del Direttore Sanitario della Struttura.

### **Articolo 5 – Rapporti economici –finanziari**

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente accordo, l'Azienda Ulss 9 Scaligera corrisponderà per il primo anno unicamente i farmaci, i dispositivi, gli ausili e i presidi personalizzati prescritti dal Responsabile clinico della struttura, con utilizzo della modulistica aziendale e forniti dal Servizio di Farmacia Ospedaliera dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

Possono essere forniti all'OdC tutti i farmaci previsti dal Prontuario Terapeutico Ospedaliero.

A partire dal secondo anno si applicherà la tariffa prevista dalla DGR n.433 del 6 aprile 2017.

Verrà corrisposta al Centro servizi "Dott. Pederzoli" una retta giornaliera onnicomprensiva commisurata ad ogni giornata di degenza degli assistiti pari ad Euro 130,00 includendo anche

l'assistenza medica.

A partire dal 31° giorno è richiesta una quota di compartecipazione all'utente fissata in 25,00 euro al giorno, che aumenta a 45,00 euro al giorno dal 61° giorno di degenza.

Conseguentemente la retta che l'Azienda Ulss 9 corrisponderà al Centro servizi sarà:

- di euro 130.00 dal 1° al 30° giorno di degenza;
- di euro 105.00 dal il 31° giorno al 60° giorno;
- di euro 85.00 dopo il 61° giorno

Spetterà al Centro servizi "Dott. Pederzoli" la gestione e l'incasso della quota di partecipazione da parte dell'utente.

Tutte le prestazioni di riabilitazione sono erogate in regime di esenzione dalla compartecipazione alla spesa (ticket), mentre le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono erogate in regime di esenzione ticket solo fino al 30° giorno di degenza, fatte salve le esenzioni di legge.

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate a favore degli ospiti rientrano all'interno del budget di struttura approvato con DGRV n. 597 del 28/04/2017 "Erogatori ospedalieri privati accreditati: criteri e determinazione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per il triennio 2017-2019 per l'assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale erogata nei confronti dei cittadini residenti nel Veneto ed aggiornamento dello schema tipo di accordo contrattuale. D.Lgs n. 502/1992, artt. 8 quinquies e sexies, L.R. 16 agosto 2002, n. 22, art. 17, comma 3".

Il pagamento delle rette maturate sarà effettuato dall'Azienda Ulss 9 entro 60 giorni dalla presentazione della fattura previa verifica di congruità a cura del Direttore UOC Cure Primarie.

#### **Articolo 6 - Flusso Informativo**

La Regione Veneto ha introdotto l'obbligo di raccogliere e inviare i dati relativi a tutti gli accessi in Ospedale di Comunità attraverso flussi informativi in formato elettronico nel rispetto dei tracciati e delle specifiche tecniche fissate dalla Regione con cadenza mensile.

I flussi prodotti dovranno essere trasmessi all'Azienda Ulss 9 Scaligera con almeno 10 giorni di anticipo rispetto allo scadenziario previsto dalla Regione e comunicati al Centro servizi in tempo utile per permettere l'adempimento. per dar modo all'Azienda di accorparli agli altri flussi omologhi prodotti dalle altre strutture di afferenza e di inviarli nei portali regionali per un primo test di qualità.

#### **Articolo 7 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Art. 8 - Coperture assicurative**

Il Centro servizi "Dott. Pederzoli" assicura i propri aderenti e coloro che a qualunque titolo prestano attività nell'ambito del presente accordo contrattuale contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, copre in autoassicurazione la responsabilità civile verso terzi, compresi gli assistiti, sollevando l'Azienda ULSS da ogni responsabilità.

## **Art. 9 - Tutela dati personali**

Le parti si impegnano a tutelare la riservatezza dei soggetti assistiti secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni, nonché da regolamenti aziendali, per le parti attualmente in vigore, e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

## **Articolo 10 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss 9, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui al DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss 9, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss 9 secondo quanto previsto dalle DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss 9;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento – ove applicabile – di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss 9 si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.

L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

## **Articolo 11 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 15 luglio 2018 e ha durata annuale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda Ulss 9 con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

## **Articolo 12 – Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte

bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Verona.

### **Articolo 13 – Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

### **Articolo 14 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS \_\_\_\_\_  
*Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*